

---

Centrale Unica di Committenza

ALLEGATO A)

**SCHEMA** **NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE STRADALI E AFFINI NELL’AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO A7 N. 296/2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI P.ZZA MARTIRI E C.SO FANTI-CABASSI”**

**DISCIPLINARE DI GARA**

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine, per conto del Comune di Carpi, con sede in Carpi, C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649111, Telefax 059/649095, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1019 del 12.12.2017 del Comune di Carpi, settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica n. 1019 del 12.12.2017 e della determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine, provvede all’esperimento di una procedura negoziata per l’appalto inerente ai lavori in oggetto.

**L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a misura posti a base di gara, ai sensi del d. lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera c) e art. 95 comma 4 lettera a).** Con riferimento all’art. 97 per l’individuazione delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei cinque metodi di calcolo riportati all’art. 97 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016. Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 e pari o superiore a 5, verrà eseguito il calcolo di cui al comma 2 dell’art 97 del d. lgs. 50/2016 ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia e dello svolgimento delle conseguenti verifiche di congruità, secondo quanto stabilito all’art. 3-bis del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, la Stazione appaltante potrà procedere a valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 97 del d. lgs n. 50/2016. Si rende noto che, relativamente alla verifica di congruità delle offerte, il RUP avrà la facoltà di avvalersi delle strutture di supporto come definito al paragrafo 5.3 delle Linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione 1096/2016.

Si precisa, inoltre, che i calcoli per determinare la “soglia di anomalia” saranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra sarà pari o superiore a cinque.

## Centrale Unica di Committenza

L'offerta economica sarà determinata mediante la compilazione di apposito Modulo offerta di cui al successivo paragrafo C) "Documenti da presentare", punto 1.

**Si avvertono i concorrenti partecipanti alla gara che, in caso di discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nella Lettera d'invito e nel Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nella Lettera d'invito e nel Disciplinare stesso, in quanto "*Lex specialis*" dello svolgimento della gara.**

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata o telefax ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli **32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016**; a tal fine i concorrenti dovranno fornire la dichiarazione di cui al punto **a.1** del facsimile di dichiarazione sostitutiva allegato B) alla lettera d'Invito.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire all'Unione Terre d'Argine - Ufficio Protocollo - C.so Alberto Pio n. 91 - 41012 Carpi (MO), direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro le **ORE 11,30 DEL GIORNO XX.XX.2018** un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio **nome della Ditta e oggetto della gara, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo C) "Documentazione di gara - Documenti da presentare"**.

**Nella procedura di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, non sono ammessi mezzi di comunicazione elettronici, in quanto la Stazione Appaltante non dispone di idonee attrezzature specializzate per il loro utilizzo.**

**La gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno XX.XX. 2018, ALLE ORE XX,XX**, presso la Sede Comunale distaccata di Santa Maria in Castello 2/b, I° piano, Ufficio segreteria del settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica.

### **A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO E CATEGORIE RICHIESTE**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e provviste occorrenti per la realizzazione delle opere stradali e affini presenti nell'ambito del **progetto A7 n. 296/2017 "Manutenzione straordinaria di Piazza Martiri e Corso Fanti-Cabassi"**, come meglio specificato agli art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA A MISURA: EURO 179.256,97 + IVA 22%, DI CUI EURO 12.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO**

**Categoria unica prevalente** (solo ai fini dell'individuazione dei lavori assimilabili secondo quanto disposto dall'art. 90 DPR n. 207 del 05.10.2010): **OS26 "Pavimentazioni e sovrastrutture speciali"**. **Classifica complessiva riferita all'intero importo: I.**

Si precisa che la gara di cui all'oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed

---

## Centrale Unica di Committenza

omogeneità dell'intervento, non è suddivisa in lotti funzionali o in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016.

### **B) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1, lettera p) del medesimo decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lettera d'Invito e dal presente disciplinare; rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45 comma 2 lettera c) e 47 del D. Lgs. 50/2016; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45 comma 1, D.Lgs. 50/2016;

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D. Lgs. 50/2016). Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 61 del DPR 5-10-2010

---

## Centrale Unica di Committenza

n. 207 e 12 comma 2 del D.L. 28-03-2014 n. 47 come convertito in legge 23-05-2014 n. 80, la partecipazione delle predette categorie di soggetti, è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

**a) L'impresa singola** (sia individuale che società o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferita alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

**b) Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale**, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente, per classifica non inferiore al 40% dell'importo dei lavori a base di gara per la mandataria o per una impresa consorziata o aderente al contratto di rete e al 10% dello stesso importo per ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, purché la somma degli importi per i quali le imprese riunite o consorziate o aggregate mediante contratto di rete sono in possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, sia almeno pari all'importo dei lavori a base di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

**c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di tipo verticale**, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016, l'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, è posseduta dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere l'attestazione di qualificazione per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere. L'attestazione di qualificazione relativa a ciascuna lavorazione scorporabile, non posseduta da imprese mandanti è posseduta per intero dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente punto a).

Ai raggruppamenti di tipo verticale si applica quanto previsto dal d. lgs. 50/2016, art. 48, comma 6, ultimo periodo.

**d) Salvo quanto previsto dall'art. 47 del d. lgs. 50/2016, i Consorzi stabili** di cui agli artt. 45 comma 2 lettera c) e all'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 possono partecipare alla gara qualora la somma degli importi per i quali le imprese consorziate sono in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, sia almeno pari a quella richiesta nella presente lettera d'invito, nel caso di utilizzo dei requisiti delle imprese designate per l'esecuzione delle prestazioni, ovvero mediante ricorso all'avvalimento, nel caso di utilizzo dei requisiti delle imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Alle singole imprese consorziate si

---

## Centrale Unica di Committenza

applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. In alternativa, il Consorzio stabile deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferita alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, oppure alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

e) In caso di Avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui all'Attestazione di qualificazione SOA, relativamente alle categorie richieste al paragrafo A) del presente Disciplinare di gara, avvalendosi dei requisiti (Attestazione SOA) di altro soggetto.

Non è inoltre consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

f) Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nella lettera di invito, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

### Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale si procederà all'**esclusione** di entrambi
- partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara
- partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lettera c), D. Lgs. 50/2016 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/2016 ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 42, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/2016; in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) D. Lgs. 50/2016, sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il

## Centrale Unica di Committenza

consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

- associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, c. 10, D. Lgs. 50/2016, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
- avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi si procederà alla **esclusione** di tutte le imprese coinvolte; l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto;
- partecipazione del potenziale affidatario del subappalto alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- ai sensi dell'**art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'**esclusione** dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

### C) DOCUMENTAZIONE DI GARA

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'**art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, nonché alla determinazione A.N.AC. n. 1 del 08-01-2015**, si precisa che, ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato, si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

**1) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione.**

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;

---

## Centrale Unica di Committenza

- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara;

**2) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.**

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE o altra CASSA PREVIDENZIALE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni in merito alla agenzia delle entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale.

**3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni della lettera d'Invito e del Disciplinare di gara, regolarizzabili ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.**

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno del Plico contenente la Documentazione amministrativa di gara e riguardanti il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna (comma 1, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiarerà di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Paragrafo "Documenti da presentare", nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il sopralluogo sia stato comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione

---

## Centrale Unica di Committenza

della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, (qualora previsto) che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara.

- Carenze e difformità relative all'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

**Nel caso di cui al presente punto 3),** qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- la stazione appaltante inoltrerà ai soggetti inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione, **secondo le modalità sottoriportate**, entro il termine perentorio di giorni **cinque** dalla richiesta, **pena l'esclusione dalla gara;**
- **la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;**
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

**4) Non sono regolarizzabili non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara,** le seguenti omissioni e violazioni:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dalla lettera d'Invito e dal disciplinare per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora il bando o la lettera d'Invito prevedano fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta;
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione del medesimo soggetto in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

---

## Centrale Unica di Committenza

- ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dalla lettera d'Invito;
  - la presentazione di offerte plurime o condizionate;
  - i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (A titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle altre e qualora non sia possibile sanare l'omessa indicazione con invito al concorrente a contrassegnaarla senza necessità di apertura);
  - la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista) che economica;
  - il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC (qualora previsto);
  - la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
  - la mancata effettuazione del sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara.

### DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il pacco che le ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui alla pagina 2 del presente Disciplinare, dovrà contenere la seguente documentazione:

1. La **DICHIARAZIONE DI OFFERTA** da redigere in carta libera ed in lingua italiana conformemente al modello allegato C, consistente nell'indicazione dell'unico ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere **in maniera unica ed uniforme, sull'importo dei lavori a misura posto a base di gara.**
  - In caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione, salvo i casi di errore evidente;
  - **Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso.**
  - La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di associazione temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; in caso di Società il modulo-offerta dovrà essere sottoscritto dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio.

---

## Centrale Unica di Committenza

Si precisa che nel Modulo offerta è prevista l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente deve obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e del comunicato del Presidente ANAC in data 27-05-2015.

**L'offerta dovrà essere inserita in separata busta, a pena di esclusione, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio la dicitura "Offerta economica".**

**2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000,** attinente il possesso, sia dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, sia di quelli più specificamente richiesti per la partecipazione al presente appalto. Il facsimile della dichiarazione (Allegato alla lettera d'Invito), predisposto sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. lgs. n. 50/2016, deve essere reso, compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio, **allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell'apposizione delle marche da bollo.**

Si precisa che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all'art. 80 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 del decreto medesimo come modificato dal D. Lgs. 56/2017, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui al presente punto 2., nell'ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80 c. 3.

Si precisa, inoltre che, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'ar. 80 del d. lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1293/2016.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato al successivo punto 3 "PASSOE", precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dal soggetto aggiudicatario mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata anche a campione nei confronti di altri soggetti concorrenti.

---

## Centrale Unica di Committenza

Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

**3. DOCUMENTO “PASSOE”, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).**

I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente Invito, contraddistinta con il **CIG: 7304194B8F**, sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. – AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il **PASSOE** dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione è prevista nella Banca dati sarà effettuata dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa dell' A.N.AC. n. 157 del 17-02-2016 (aggiornamento della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5 comma 3 della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016.

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione n. 157/2016. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, il **PASSOE** rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del **PASSOE** non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di **PASSOE** verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni tre** alla registrazione .

L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma

---

## Centrale Unica di Committenza

dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria, se accertata nella fase successiva alla aggiudicazione provvisoria.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile, a causa di problematiche tecniche/operative inerenti il sistema e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

**Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 157/2016 (aggiornamento della precedente AVCP n. 111/2012), alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.**

4. **GARANZIA PROVVISORIA**, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di € **3.585,14**, pari al 2% dell'importo totale dei lavori a base d'appalto, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in base agli schemi tipo di cui al DM 12.03.2004 n. 123; tale garanzia, riportante quali beneficiari la Centrale Unica di Committenza – Comune di Carpi, dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

**La fidejussione dovrà espressamente prevedere:**

- **Per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;**
- **che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;**
- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.**

**L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, comunque obbligatorio, potrà essere prodotto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.**

Si precisa che l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure **cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario** della gara. Pertanto si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

**I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme**

---

## Centrale Unica di Committenza

europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tali riduzioni sono ammesse a condizione che il possesso del requisito che dà titolo a fruirne sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 2. ovvero, con riferimento alla certificazione di sistema di qualità, sia contenuto nell'attestazione SOA eventualmente prodotta.

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, da applicarsi progressivamente all'importo della cauzione dovuto, al netto della/e riduzione/i applicate, in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. lgs. 56/2017; la cumulabilità delle riduzioni è indicata allo stesso art. 93 comma 7. Ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti t.2.1, t.2.2 e t.2.3 della Dichiarazione sostitutiva allegato B alla lettera d'Invito.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) ed f), del D. Lgs. 50/2016, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero dei requisiti ambientali sopradescritti, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016, la predetta certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48 c. 5. **In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.**

5. **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** (in originale o copia autenticata, ovvero dichiarata conforme all'originale con le modalità di cui all'art. 19, comma 1, D.P.R. 445/2000) rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al precedente Paragrafo A) del presente Disciplinare.
6. **COPIA STAMPATA DELL'E-MAIL DI RICEVUTA DI PAGAMENTO** trasmessa dal **sistema di riscossione del versamento on line o SCONTRINO LOTTOMATICA in originale**, attestante il versamento della contribuzione all'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in applicazione dell' art. 19 DL 24-6-2014 n. 90, convertito nella L. 114/2014 nonché della delibera A.N.AC. n. 102/2014), ai sensi dell' art 1 comma 65 e 67 legge

---

## Centrale Unica di Committenza

n. 266 del 23/12/2005, della delibera del Presidente dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1377 in data 21-12-2016 e delle relative istruzioni operative, **per l'importo di € 20,00** da effettuarsi da parte di ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- pagamento on line collegandosi al portale web "Servizio di riscossione" all'indirizzo [www.avcp.it](http://www.avcp.it), seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini **Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere iscritti on line al "Servizio di riscossione" raggiungibile dall'indirizzo [www.avcp.it](http://www.avcp.it) sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".**

Ai fini dell'esecuzione di tutte le modalità di versamento sopra descritte il **Codice identificativo della gara (CIG) è: 7304194B8F**.

**Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.**

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione ANAC entro il suddetto termine comporterà necessariamente l'esclusione dalla gara.

### **7. IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:**

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo B) SOGGETTI AMMESSI punti b) e c), i soggetti in questione dovranno rispettare le seguenti modalità:

- **l'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la **dichiarazione** di cui al precedente punto 2.;
- **ciascuna delle imprese Mandanti, consorziate e aggregate** ai sensi dell'art. 45, c.2, lett. **d), e) ed f)**, D. Lgs. 50/2016 dovrà presentare la **dichiarazione** di cui al punto 2. (omettendo le lettere u.1, v) e, qualora posseduta, l'Attestazione SOA di cui al precedente punto 5..
- **La mandataria**, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata).
- **Ognuno dei soggetti raggruppati** dovrà dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010, nonché le categorie di lavori che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito o consorziato.

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d) , ed e) del D. Lgs. 50/2016 , anche se non ancora costituiti.

**In tal caso le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta**, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto all'allegato B1 del modello di dichiarazione di

## Centrale Unica di Committenza

cui al precedente punto 2.).

Le singole Imprese componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, conferire mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato al successivo punto 10, è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis 6° comma (ditta in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

### **8. CONSORZI STABILI :**

Ai sensi dell'art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 94 comma 1 del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre;

In base agli artt. 47 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e 94 del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile potrà essere qualificato in proprio, ovvero potrà utilizzare sia i requisiti posseduti dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, per cui:

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto **2**;
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dell'Attestazione SOA di cui al precedente punto **5.**, adeguata ai lavori da assumere, **ciascuna delle imprese consorziate** ai sensi dell'art. 45, c.2, lett.c) D. Lgs. 50/2016, individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente punto **2.** (omettendo le lettere f, b.14, u.1, v), precisando che, in caso di utilizzo dei requisiti delle Ditte consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, sarà necessario attenersi alle disposizioni di cui al successivo Paragrafo 9 "Avvalimento".

### **9. AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.**

- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui al precedente punto 2., ivi compreso il punto **x** e, **in originale o copia autentica, il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- **la/e ditta/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 2., compreso il punto **x.1** (omettendo le lettere f, b.14, u.1, v) e l'Attestazione della Certificazione SOA adeguata ai lavori che intende assumere, di cui al precedente punto 5..

---

## Centrale Unica di Committenza

**Ai sensi dell'art. 89 comma 5 D. Lgs. 50/2016, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;** gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

**10. CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42**

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purché sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

**11. SUBAPPALTO** Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve manifestare tale volontà al punto **u.** del modello di autodichiarazione di cui al punto 2. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Nella data fissata per l'esperimento della gara si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa di ammissione di cui al Paragrafo C "Documentazione di gara – Documenti da presentare" necessaria per l'ammissione dei concorrenti all'apertura della busta contenente l'offerta economica, che avverrà di seguito nella stessa seduta.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nella lettera d'invito e nel presente disciplinare verrà effettuata direttamente in sede di gara nei confronti di tutte le Ditte concorrenti, mediante l'esame dell'Attestazione SOA richiesta al punto 5. del precedente Paragrafo C) "Documentazione di gara - Documenti da presentare" ovvero mediante successiva verifica d'ufficio.

Nel corso della seduta pubblica di gara, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti e prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, si procederà al sorteggio di uno dei criteri previsti per il calcolo della soglia di anomalia e la conseguente esclusione automatica, come disposto all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

## Centrale Unica di Committenza

Inoltre, nel criterio per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, la moltiplicazione per il coefficiente che sarà sorteggiato dal Presidente di gara deve riferirsi allo "scarto medio aritmetico".

Se necessario i partecipanti potranno essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, verrà comunemente effettuata, prima dell'aggiudicazione definitiva, relativamente all'offerta della ditta prima classificata in graduatoria, la verifica di congruità in merito ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97 comma 5 dello stesso D. Lgs. 50/2016.**

Successivamente verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicazione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, cui seguirà l'efficacia dell'aggiudicazione medesima, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Con riferimento alle verifiche dei requisiti di idoneità previsti dal D. Lgs. 50/2016, si precisa che, ai sensi della Legge 11-11-2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora non si ritenga accettabile alcuna offerta, come previsto dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida.

### **E) DECRETO LEGISLATIVO 196/03 (NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY)**

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e terzo periodo del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. L'interessato può avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento.

### **F) AVVERTENZE**

**Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.**

## Centrale Unica di Committenza

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE o SUL QUALE NON SIA STATO RIPORTATO L'OGGETTO DELL'APPALTO e L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA MITTENTE.**

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

**SI AVVERTONO I CONCORRENTI** che potranno essere pubblicati sul sito Internet dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza [www.terredargine.it](http://www.terredargine.it) chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

### RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato Speciale, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.M. n. 123 del 12-03-2004;
- L. 13-08-2010 n. 136, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.R. n. 207 del 5-10-2010, per le parti ancora vigenti.

### ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

**L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dagli uffici Appalti e Contratti della stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:**

- **Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti della stazione appaltante**, stabilita, secondo il Capitolato Speciale, nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103 c.1 D. Lgs. 50/16. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto 4. "Documenti da presentare". La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**Come già indicato al precedente punto 4. riferito al Paragrafo C "Documentazione di gara – Documenti da presentare" l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale.

---

## Centrale Unica di Committenza

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto relativo all'appalto in oggetto ha luogo entro i successivi 120 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura di gara in oggetto, nel caso sia previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi del Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti del 24-10-2012, la ditta affidataria e le eventuali ditte sub-appaltatrici dei lavori in oggetto sono tenute ad iscriversi e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, fin dall'avvio dei lavori stessi, ad una Cassa Edile della provincia di Modena, in luogo di quelle di provenienza, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente dalla durata dell'appalto.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai lavori oggetto del presente Invito; pertanto si rende noto, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con decorrenza dal 31-03-2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune di Carpi, committente del contratto per i lavori in oggetto, è il seguente **UFT5W3**; **il predetto CUU è una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica** unitamente anche al **Cig** (codice identificativo di gara), al **CUP** (codice unico di progetto), qualora previsto e agli estremi dell'**impegno (anno e numero)**.

### ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

---

## Centrale Unica di Committenza

- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

**IL DIRIGENTE DELEGATO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

Diego Tartari Architetto